



TRIBUNALE DI MARSALA

PROTOCOLLO DI INTESA

per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nonché a favore dei difensori d'ufficio di imputati irreperibili

Il giorno 10 novembre 2017, alle ore 13.00, il Presidente del Tribunale di Marsala, dott.ssa Alessandra Camassa, il Procuratore della Repubblica di Marsala, dott. Vincenzo Pantaleo, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, avv.to Gianfranco Zarzana, il Presidente della Camera Penale, avv.to Giacomo Frazzitta, l'Osservatorio Penale costituito presso il Tribunale di Marsala e composto dai dott.ri Riccardo Alcamo, Lorenzo Chiaramonte e Sara Quittino per il Tribunale nonché dalla dott.ssa Anna Sessa per la Procura della Repubblica e dall'avvocato Francesca Frusteri, a seguito delle riunioni e delle intese raggiunte, premesso che:

-si ritiene necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato o di imputati dichiarati irreperibili, forfettizzandole per categorie di procedimenti, col vantaggio per il giudice di evitare l'onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare per il difensore pagamenti più celeri;

-si ritiene, altresì, necessario realizzare:

- a. la standardizzazione della modulistica in uso;
- b. la condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare nell'ambito dello stesso Ufficio ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- c. la riduzione del numero di opposizioni;
- d. la semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare, riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza);
- e. la riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
- f. la riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, varie);

con il presente atto convengono quanto segue:

1. è concordata l'adozione di una tariffazione standard delle liquidazioni per i difensori di imputati/parti civili ammessi al patrocinio a spese dello Stato o di imputati dichiarati irreperibili;
2. a tal fine, i difensori dovranno formulare l'istanza di liquidazione al termine della discussione; si provvederà, quindi, alla liquidazione delle competenze già in udienza, come stabilito dalla c.d. Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 783, Legge 28/12/2015, n. 208) e dal nuovo comma 3 *bis*

dell'articolo 83 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 («il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del procedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»);

3. la pronuncia del decreto di liquidazione in udienza, alla presenza del difensore, solleverà la cancelleria dalle comunicazioni di rito;

4. alla tariffa standard, come sopra concordata e di seguito esplicita, dovrà essere aggiunta ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del D.M. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

5. l'adesione al presente protocollo comporta da parte del difensore esplicita rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione;

6. l'introduzione del presente protocollo sarà monitorata dall'Osservatorio Penale, con riguardo alle richieste e ai provvedimenti di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative che sin d'ora si raccomanda di voler segnalare;

7. La tariffa standard concordata è differenziata, in funzione della fase del procedimento e del rito prescelto, secondo la seguente tabella:

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1. Processi che si concludono sostanzialmente in atti predibattimentali, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (ad esempio, prescrizione, oblazione, mancanza o remissione di querela), già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 700,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

2. Applicazione pena ex art 444 e ss. c.p.p., già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 800,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati)

3. Processi definiti nelle forme del rito abbreviato, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 1.000,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

4. Processi definiti nelle forme del rito abbreviato condizionato, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 1.300,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

5. Processi dibattimentali con istruttoria semplice, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 1.300,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

6. Processi dibattimentali più complessi, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 1.600,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

7. Processi dibattimentali particolarmente complessi (per tipologia di reato -ad esempio colpa medica- o per numero dei capi d'imputazione), già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 2.000,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

N.B: Nei processi con convalida d'arresto, salvi i procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame (oggetto di separata determinazione), il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

8. Applicazione pena ex art. 444 c.p.p., già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 900,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

9. Eventuale giudizio abbreviato (condizionato o non), già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 1.400,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

10. Processi dibattimentali con istruttoria semplice, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 1.500,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

11. Processi dibattimentali più complessi, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 1.900,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

12. Processi dibattimentali particolarmente complessi, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 2.300,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

13. Processi innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari (art. 309 c.p.p.), relativi a reati di competenza collegiale, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002
Totale: € 1.200,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

14. Processi innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari (art. 309 c.p.p.), relativi a reati di competenza monocratica, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002
Totale: € 1.000,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

N.B. Nei processi con fase cautelare la liquidazione di fase avverrà congiuntamente sia per il principale che per il cautelare, a conclusione di entrambe le fasi.

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

15. Processo definito in udienza preliminare senza attività istruttoria (in una o più udienze), già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002
Totale: € 900,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

16. Processo definito in udienza preliminare con istruttoria (in una o più udienze), già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002
Totale: € 1.300,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

17. Processo definito con rito abbreviato semplice, anche da immediato, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002
Totale: € 1.300,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

18. Processo definito con rito abbreviato condizionato (con attività integrativa consistente nell'assunzione di prove, non limitata al mero esame dell'imputato), anche da immediato, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002
Totale: € 1.700,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

19. Processo definito con patteggiamento, anche da immediato, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002
Totale: € 900,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

20. Procedimento avente ad oggetto opposizione a richiesta di archiviazione: liquidazione in favore del difensore della persona offesa o dell'indagato opponente, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 1.100,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

21. Procedimento avente ad oggetto opposizione a richiesta di archiviazione: liquidazione in favore del difensore dell'indagato (non opponente), già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 900,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

22. Indagini preliminari senza attività, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 300,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

23. Indagini preliminari con attività (ad esempio interrogatorio indagato), già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 600,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

24. Convalida d'arresto o di fermo senza interrogatorio ed esaurimento della fase senza udienza preliminare (con decreto di citazione diretta a giudizio), già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 500,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

25. Convalida d'arresto o di fermo con interrogatorio ed esaurimento della fase senza udienza preliminare (con decreto di citazione diretta a giudizio), già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 750,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

26. Convalida d'arresto o di fermo, con o senza interrogatorio, ed esaurimento della fase in udienza preliminare (con decreto che dispone il giudizio, con abbreviato o patteggiamento): aumento complessivo del 20% rispetto agli importi liquidabili secondo le voci (sub nn. da 15 a 19) che precedono.

27. Opposizione a decreto penale di condanna ed esaurimento della fase con decreto di giudizio immediato, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 450,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

28. Opposizione a decreto penale di condanna ed esaurimento della fase innanzi al GIP, con oblazione, patteggiamento o abbreviato, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 500,00 (oblazione), € 750,00 (patteggiamento), € 1.100,00 (abbreviato semplice), € 1.300,00 (abbreviato condizionato) (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

INCIDENTE di ESECUZIONE

29. Incidente di esecuzione con fissazione udienza, instaurato su istanza del P.M. o d'ufficio, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 450,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, Iva e cassa Avvocati)

30. Incidente di esecuzione con fissazione udienza, instaurato su istanza del difensore dell'imputato e/o condannato, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 800,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, Iva e cassa Avvocati)

31. Incidente di esecuzione senza fissazione udienza, derivante da istanza del difensore dell'imputato e/o condannato, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R.115/2002

Totale: € 550,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

MESSA ALLA PROVA

32. Qualunque sia l'autorità investita e/o la fase del procedimento, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 800,00 (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa Avvocati).

PROCESSI SOSPESI

ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2, c.p.p.

33. Qualunque sia l'autorità investita e/o la fase del procedimento, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 450,00 da liquidare al momento della definizione del processo (oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, Iva e cassa Avvocati)

VARIABILI IN AUMENTO

I seguenti valori si applicano in aggiunta a quelli indicati nella tabella base, in presenza dei fattori di seguito indicati:

a. indennità di trasferta (comprensiva di indennità chilometrica) -oltre ad eventuali spese documentate (nei limiti indicati dall'art. 27 DM 10.03.2014 n. 55)- spettante all'avvocato che si trasferisce fuori dal comune nel quale ha il proprio domicilio professionale (ad esempio per recarsi presso una Casa Circondariale -per interrogatorio di garanzia, convalida d'arresto o di fermo- o a Palermo innanzi al Tribunale per il riesame di ordinanze che dispongono misure coercitive) = aumento forfettario: € 100,00

b. nel caso di contestazione di uno dei delitti indicati all'art. 51 c.p.p. si applicherà un aumento pari al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base, esclusi i processi di facile definizione

c. pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, aumento pari al 20% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima, fino ad un numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base.

N.B. Nel caso di concorso di aumenti in percentuale, gli aumenti saranno calcolati sull'importo base.

Il presente protocollo si applica anche per l'espletamento di attività difensiva conclusasi in data antecedente alla sottoscrizione dello stesso, in relazione all'attività professionale prestata in favore di imputati e persone offese ammessi al patrocinio a spese dello stato (art. 74 T.U. Spese di Giustizia), imputati dichiarati o di fatto irreperibili (ricorrendone, in quest'ultimo caso, i presupposti: art. 117 T.U. S.G.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 TU. S.G.).

Nel decreto il giudice potrà liquidare anche le eventuali spese, se documentate.

Il difensore si impegna a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.

Per quanto riguarda le istanze di liquidazione relative a procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari, il difensore proporrà l'istanza, al Giudice competente, dopo il deposito dell'ordinanza emessa dal Giudice del riesame allegando copia dell'atto di impugnazione, del verbale d'udienza e dell'ordinanza che decide la fase.

Nel caso di ritardato deposito dell'istanza di liquidazione, giustificato da circostanze eccezionali (da indicare espressamente nell'istanza medesima), il difensore, ove il processo sia nel frattempo transitato innanzi ad altra autorità giudiziaria (ad esempio, giudice dell'impugnazione), dovrà allegare copia dei verbali d'udienza e di quant'altro occorrente per documentare l'attività svolta.

Nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al patrocinio a Spese dello Stato, il difensore si impegna altresì ad allegare copia del decreto d'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.


Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore si impegna ad allegare copia del decreto di irreperibilità.

L'istanza predisposta dal difensore dovrà contenere ogni indicazione in ordine al procedimento, alla fase, al giudice e all'attività espletata (con specifico richiamo al punto del presente protocollo applicabile in concreto) utile a consentire immediatamente al giudice di procedere alla verifica dell'esattezza di quanto richiesto e alla conseguente liquidazione.

L.C.S.

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Alessandra Camassa



Il Procuratore della Repubblica

Dott. Vincenzo Pantaleo




Componenti Osservatorio Penale

Dott. Riccardo Alcamo




Dott.ssa Sara Quittino

Sara Quittino




Avv. Francesca Frusteri




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Avv. Gianfranco Zarrana



Il Presidente della Camera Penale

Avv. Giacomo Frazzitta



Dott. Lorenzo Chiamante



Dott.ssa Anna Sessa

